

12891



3812

Repertorio n. 46082

Raccolta n. 4157

VERBALE DI DEPOSITO

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno dieci del mese di giugno in Roma e nel mio studio in Via Montebello n. 22.

avanti a me dottor Giantommaso PARISI, notaio residente in Roma ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza assistenza dei testi cui la parte a comparire, col mio consenso, espressamente rinuncia

E' PRESENTE

- BASILIO PETRUCCI di Vacone e di Siena, nato a Vacone il 17 luglio 1916, domiciliato e residente Roma, Via Tolmino n. 55.

Esso componente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi fa richiesta di voler depositare fra i miei atti un dattiloscritto, riportato su tre fogli di carta bollata, e precisamente sulla prima, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona e decima facciata; di quest'ultima facciata occupa soltanto quindici righe, della prima nove righe, mentre la seconda facciata è completamente in bianco.

Detto dattiloscritto è suddiviso in IV titoli e 16 articoli.



Stampa rettangolare con testo: "Eseguita la registrazione" e "N. 2251 Mod. 71".


Altre informazioni: "13 GIU 1975", "Sette F. 11902", "Atto L. 4000", "Battistoni", "13 GIU 1975", "12"

SPECIFICA	
Belli e Carta . . .	700
Costo . . .	2000
Costo Inchiostro . . .	2000
Assegni notar. . .	1000
Trattato . . .	500
Scritto . . .	400
TOTALE	12100

Io notaio, aderendo alla richiesta, ritiro detto dattiloscritto, del quale mi vien fatta disposta dal
 darne lettura e, previa vidimazione da parte di esso
 comparente e di me notaio, lo allego al presenta
 verbale sotto la lettera A.

Il comparente autorizza me notaio a rilasciare copia
 di detto dattiloscritto a chiunque ne faccia richie-
 sta.

Questo atto da me notaio redatto e letto al comparen-
 te che lo approva, consta di un foglio di cui due
 pagine dattiloscritte da persona di mia fiducia e
 viene in fine firmato da esso medesimo comparente e
 da me notaio.



Dottor Giandomenico Saini notario





Allegato A del
n. 46032/4157

3818
813


SOVEREIGN ORDER
OF THE
HOSPITALLERS OF SAINT JOHN OF JERUSALEM
KNIGHTS OF MALTA
GRAND CHANCELLARY

O.S.J.
KNIGHTS OF MALTA
CORPORATIONS

CARTA COSTITUZIONALE E CODICE O.S.J.

dotto Gianluigi Savini mba





CARTA COSTITUZIONALE E CODICE O.S.J.

381

Tit. I

L'ordine e la sua natura

Art. 1 - Origine e natura

a) L'ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme O.S.J. è sorto dagli Ospitalari dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme Ospitalieri Gerosolimitani "Sacra domus Hospitalis" sovrano successivamente delle isole di Rodi e di Malta.

E' questo, ordine laicale di fratellanza universale cavalleresco, ospedaliero e dinastico.

b) Nella rigida concezione della Sovranità l'Ordine è persona giuridica di soggetto di diritto internazionale; diritto inalienabile ed inviolabile vincolante la legislazione, l'amministrazione e la giurisprudenza.

c) L'ordine è organizzato nel territorio degli Stati in cui è costituito pubblicamente - in consolati priorali corporativi, federali: Knights of Malta Corporations - ed è aperto a tutte le fedi religioni e razze.

d) La carta costituzionale costituisce anche codice di regola per la disciplina e vita dell'ordine di struttura democratica necessaria per assicurare nel mondo intero una realizzazione delle finalità

[Handwritten signature]

Basini malin
Isola Santissimo



co costituzionali e di evoluzione verso i tempi
nuovi.

e) Le cariche devono essere esclusivamente conferite
ai membri O.S.J. con giuramento di fedeltà.

Art. 2 - Finalità

1) L'O.S.J. ha come fine e meta Suprema, l'assistenza
ospedaliera, asilo e carità, sollievo dell'umanità
dolorante e, secondo le secolari tradizioni: di
scienza, fede, giustizia morale, ordine sociale
e pace, secondo nuovi principi progressisti.

2) Secondo le leggi dei vari stati aprire ospedali,
ambulatori, asili, ricoveri, ambulanze, fornire me-
dicinali e mezzi sanitari e aiuti finanziari cari-
tativi ovunque e dovunque, senza presunzioni di lo-
calità lotta contro la fame, la miseria, le malat-
tie aiutare con assistenza sociale per opera di mi-
sericordia, carità e soccorso agli infermi, feriti
profughi, vittime, esiliati, infanzia abbandonata,
maternità creare la Banca del sangue e degli orga-
ni vitali per salvare vite umane.

Art. 3 - Posizione giuridica

1) L'O.S.J. è soggetto di diritto internazionale come
definito dalla Suprema Corte degli Stati Uniti di
America nel 1794 e nel 1821 e le approvazioni dei
Pontefici SS. Pio VII e Papa Leone XIII nel 1816 -

- c) ogni membro deve munirsi delle insegne di grado e di mantello rosso con croce bianca ottagonale sulla sinistra.
- d) per i membri di rappresentazione estera è prescritta l'uniforme diplomatica secondo le regole protocollari.

Art. 6 - Cariche

Le cariche d'ufficio sono affidate ai membri dell'Ordine con voto deliberativo del Presidente generale "The general President" Knights of Malta Corporations (Manager).

Art. 7 - Premi al merito

Ai membri che si distingueranno in eminenti servizi nella missione ospedaliera stabilita potranno essere conferite:

- a) medaglie d'oro; b) d'argento; c) di bronzo; d) croce di benemerita al merito O.S.J.

Art. 8 - Governo

- a) L'O.S.J. è governato dal Presidente generale della Corporazione Cavalieri di Malta "Knights of Malta Corporations";
- b) Il presidente Generale è il Supremo Capo dell'Ordine - il Sovrano: esercita il potere normativo, legislativo e di vigilanza;
- c) Il Presidente ha la rappresentanza legale ed in-

ternazionale a tutti gli effetti attiva e passiva;

d) Il Presidente ha la Suprema autorità, e le sue disposizioni nell'Ordine sono leggi. Per i membri l'obbedienza è assoluta e il rispetto è fraterno con lo scopo costruttivo di unione e di mutua fiducia, concordia e pace;

e) Nell'ordine vige il segreto di Stato.

Art. 9 - Alte cariche

L'O.S.J. nomina fra i membri: il governo,

a) Il Cancelliere ministro (affari generali - patronati - manifestazioni, servizi di onore, onoreficenze ricompense)

b) Il Ricevitore Cassiere Tesoriere (amministrazione - Patrimonio - Partecipazioni).

c) L'Ospedaliere (Assistenza - medicinali - ambulanze - ospedali - ambulatori).

d) L'Ambasciatore consigliere (relazioni estere - Corpo diplomatico - credenziali estere)

e) Il Prelato Cappellano generale (servizi religiosi - funzioni di rito O.S.J.)

f) Il Segretario di Stato (cerimoniale - studi - ricerche - udienze - carteggio credenziali O.S.J. - Exequatur - Visti - attestazioni)

Art. 10 - Sovrano Consiglio

a) Il Sovrano Consiglio è costituito dal Segretario

di Stato, dal Cancelliere Ministro, dal Ricevitore
Cassiere, dall'Ospedaliere, dall'Ambasciatore, dal
Prelato Cappellano e da 5 consoli Priorali di Stato
a turno di calendario O.S.J. ed è presieduto
dal Presidente generale con voto duplice.

b) Si riunisce due volte all'anno.

Art. 11 - Durata cariche

a) I membri di cui art.9 restano in carica 3 anni, possono essere riconfermati.

b) Ogni membro può dimettersi e "ipso facto" è cancellato - il Sovrano Consiglio ratificherà la decisione avvenuta, il membro dimesso nulla può pretendere per qualsiasi opera prestata - spesa sostenuta o donazione fatte all'O.S.J.

Art. 12 - Ufficio Capitolare

Il Presidente generale stabilisce con decreto personale l'incarico a ciascun membro di cui art.9), del servizio da espletare nell'O.S.J. e le sue decisioni sono inconfutabili e irrevocabili,

Art. 13 - Consulta giuridica

Il Presidente O.S.J. nominerà ogni triennio una Consulta di cinque legali avvocati in modo collegiale da risolvere problemi giuridici dell'Ordine - di Stato - sia interni che internazionali.

Art. 14 - Ordinamento giuridico

3817

Il Presidente generale O.S.J. e i membri della Consu-
ta giuridica costituiscono l'ordinamento giudiziario
e il Supremo Tribunale dell'Ordine.

Art. 15 - Ordinamento dei Conti

L'amministrazione viene regolarmente tenuta da un ra-
gioniere commercialista nominato dal Presidente in
ogni singolo Consolato Priorale di Stato per redigere
il Bilancio generale O.S.J. - confermato nel periodo
stabilito da comunicato.

Tit. IV

Organizzazione O.S.J.

Art. 16 - Erezioni consolari federali

a) In ogni Stato viene eretto un Consolato Priorale,
ove esiste atto pubblico O.S.J. che ha il compito
delle finalità statuite.

b) Ogni Consolato di Stato avrà un governo così costi-
tuito: 1) un console; 2) un cassiere; 3) un Prela-
to; 4) un Cancelliere; 5) un Ospedaliere; 6) un Con-
tabile ispettore; 7) un segretario legale professio-
nista.

c) Ogni membro sarà nominato dal Presidente Generale
O.S.J. su proposta consolare

d) I membri di cui al punto b) costituiranno il Priora-
to Consolare per tre anni - secondo le finalità del
l'Ordine - con giuramento di fedeltà all'O.S.J. e

al governo.

- e) Le sanzioni disciplinari sono applicate dal Sovrano Consiglio: 1) avvertimento di rimprovero; 2) sospensione a tempo; 3) radiazione. E' ammessa grazia sovrano su proposta della Consulta giuridica.
- f) La morte di un membro dell'Ordine deve essere notificato al Presidente generale per il suffragio di preghiera e di rito O.S.J.
- g) A norma delle Convenzioni di Ginevra viene costituito per l'assistenza attiva ospedaliera il corpo giovanile volontari del soccorso, ausiliari e membri O.S.J. indispensabile strumento unitamente alle Dame infermiere per la solidarietà sociale.

Disposizioni finali


- a) Il testo promulgato della presente Carta Costituzionale Legge Fondamentale funge anche da Codice di procedura redatta nelle lingue dei Priorati Consolari è ufficiale ed è legge dell'O.S.J. ed è depositato nell'Archivio dell'Ordine e negli Stati di rappresentanza Legale e in ogni singolo Stato di Consolato Priorale.
- b) La Festa nazionale resta stabilita per il 24 giugno dedicata a S. Giovanni Battista.
- c) La Bandiera con drappo rosso e croce bianca con lo scudo O.S.J. arma rossa con croce ottagonale.

3818

La bandiera e lo scudo nelle sedi di rappresentanza saranno esternamente e pubblicamente esposti.

d) In ossequio alle tradizioni storiche vengono create le sedi legali di:

- 1) Jerusalem (1048 - 1291)
- 2) Cyprus (1292 - 1310)
- 3) Rhodes (1311 - 1523)
- 4) Malta (1530 - 1798)
- 5) Russia (1798 - 1880)
- 6) France (1814)
- 7) U.S.A. (1890)
- 8) Inghilterra
- 9) Svizzera
- 10) Austria
- 11) Australia
- 12) Italia



Luigi Pantommuro Savini - notario



Bozza N. 12891
 del 16-11-04
 Riscossa € 9,01
 Ricerca € 4,00
 Scrittura € 12,00
 Uscita € 1,00
 Canc. di marche € 6,00
 Tassa € 22,91
 Bolli post. € -
 TOTALE GEN. 22,91

[Handwritten signature]



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 ARCHIVIO NOTARILE
 DISTRETTUALE DI ROMA

La presente copia, che consta di n. due facciate è conforme all'originale documento e a relativo allegato inserito sub A -
 fotografati su microfilm di seconda generazione.

Si rilascia in carta esente da bolle per uso specie imposte -

Roma, li 22 NOV 2004

PER IL SOVRINTENDENTE
 IL CONSERVATORE
 Ufficiale Roberto Turchioni

[Handwritten signature: Roberta Turchioni]

